



STATUTO

Art. 1 (Denominazione e logo)

E' costituita SOVRITALIA So.Vi.Co., Associazione Sovrintendenti vincitori di concorso delle cinque Forze di Polizia, di seguito nominata SOVRITALIA.

L'Associazione SOVRITALIA non è un'organizzazione sindacale.

E' un'associazione autonoma, apolitica, apartitica, senza fini di lucro, anche indiretti.

La sede di SOVRITALIA è presso il domicilio del Presidente in carica, salvo diversa indicazione del Comitato Direttivo.

Il logo dell'Associazione è rappresentato dalla scritta "SOVRITALIA" in carattere maiuscolo di colore argenteo contornata di azzurro su sfondo scuro, con un sole splendente tra le lettere "A" e "L" e la sigla So.Vi.Co. (acronimo di Sovrintendenti Vincitori di Concorso) sul margine destro in basso.

Art. 2 (Finalità e scopi)

1. L'Associazione si pone lo scopo di agevolare l'aggregazione e il confronto dialettico tra gli Aderenti nonché di tutelare, nelle sole forme consentite dalla legge dello Stato, i diritti e gli interessi degli stessi;
2. di convogliare le aspettative, le esigenze, le richieste, le necessità lavorative degli Aderenti per far sì che possano essere correttamente e concretamente interpretate dagli esponenti sindacali, politici e istituzionali di riferimento;
3. l'Associazione realizza le proprie finalità nel rispetto dei principi della democrazia e del pluralismo, favorendo la promozione di strutture territoriali proprie mediante associati facenti funzione di Referenti locali e forme di collaborazione, conservando la propria piena autonomia, con altre Associazioni, Enti e Istituti;
4. Il Comitato Direttivo, tra le persone che si sono distinte nell'attività di promozione e sostegno dell'Associazione, può nominare dei Consiglieri;
5. Tutte le cariche sono elettive, ad eccezione di quelle di Referente e Consigliere.

Art. 3
(Requisiti degli Aderenti)

1. Possono aderire all'Associazione, con la denominazione di Soci Ordinari, i Sovrintendenti vincitori di concorso e gli altri appartenenti alle cinque Forze di Polizia, ove consentito dall'ordinamento del Corpo di appartenenza. Ai Soci Ordinari è riservata, in via esclusiva, la partecipazione agli Organi dell'Associazione di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9.
2. Possono altresì aderire all'Associazione, con la denominazione di Soci Sostenitori tutti i cittadini italiani, maggiori di anni 18, che godano dei diritti civili e che non abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misura di prevenzione. I Soci Sostenitori possono partecipare esclusivamente all'Assemblea degli Aderenti (art.5).

Art. 4
(Organi dell'Associazione)

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Aderenti;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- il Coordinatore;
- il Segretario Contabile.

Art. 5
(L'Assemblea degli Aderenti)

L'Assemblea degli Aderenti è costituita da tutti i Soci Ordinari e Soci Sostenitori dell'Associazione medesima. Essa può essere consultata dal Comitato Direttivo dell'Associazione sugli indirizzi generali e sulle scelte programmatiche dell'Associazione.

L'Assemblea degli Aderenti viene convocata ogni qual volta il Presidente lo ritiene opportuno nel superiore interesse della collettività di tutti gli Aderenti.

Art. 6
(Il Comitato Direttivo)

Il Comitato Direttivo dura in carica due anni ed è rieleggibile.

E' composto dai membri del Comitato Promotore che risultano dall'Atto Costitutivo dell'Associazione e dai Soci Ordinari che verranno successivamente eletti.

L'elezione avviene previo parere favorevole del Comitato Direttivo nella misura di due terzi dei membri che ne fanno già parte.

Il Comitato Direttivo ha il compito di indicare gli indirizzi programmatici dell'Associazione, di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo

dell'Associazione, di eleggere tra i suoi membri il Presidente, il Coordinatore ed il Segretario Contabile.

I componenti del Comitato Direttivo possono, in numero non inferiore a due unità, richiedere la convocazione dell'assemblea del medesimo.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza semplice dei suoi membri e le sue decisioni sono prese a maggioranza semplice.

Ai fini del computo delle maggioranze legali nelle riunioni del Comitato Direttivo, è considerata valida anche la presenza remota del soggetto assente che utilizzi supporti telematici o telefonici per esprimere il proprio voto in modo inequivocabile. E', altresì, valido il voto espresso con delega, conferita ad altro componente del Comitato Direttivo, presente fisicamente, nel numero massimo di due per ogni membro.

Art. 7

(Il Presidente)

Il Presidente è nominato tra i membri del Comitato Direttivo e dura in carica per un periodo di due anni ed è rieleggibile.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, sia verso terzi che in giudizio.

Convoca e presiede l'Assemblea degli Aderenti; cura i rapporti esterni dell'Associazione anche per mezzo di suoi delegati facenti parte del Comitato Direttivo o anche dell'Assemblea degli Aderenti; convoca il Comitato Direttivo.

Art. 8

(Il Coordinatore)

Il Coordinatore è nominato tra i membri del Comitato Direttivo e dura in carica per un periodo di due anni ed è rieleggibile.

Il Coordinatore sovrintende a tutti i servizi ed assume tutti i provvedimenti relativi al funzionamento dell'Associazione coordinando i gruppi di lavoro nell'ambito delle singole iniziative intraprese dalla stessa.

Art. 9

(Il Segretario Contabile ed il patrimonio dell'Associazione)

Il Segretario Contabile è nominato tra i membri del Comitato Direttivo e dura in carica per un periodo di due anni ed è rieleggibile.

Il Segretario Contabile amministra il patrimonio e annualmente sottopone all'approvazione del Comitato Direttivo il bilancio dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- le quote annuali versate dai Soci Ordinari appartenenti alle cinque Forze di Polizia sono fissate in Euro 13,00 (tredici);
- le quote annuali versate dai Soci Sostenitori, sono fissate in Euro 5,00 (cinque);
- i contributi volontari erogati dagli Aderenti a titolo di sostegno delle iniziative;
- le donazioni, i lasciti, le liberalità in quanto accettati e ogni altro introito acquisito dall'Associazione;
- le sponsorizzazioni procuratesi per le manifestazioni pubbliche e per gli spazi web

del proprio dominio.
Eventuali utili e avanzi di rendiconto non potranno essere divisi tra gli Aderenti, ma reinvestiti nell'Associazione.

Art. 10
(Modifiche statutarie)

Il presente statuto può essere modificato con voto del Comitato Direttivo a maggioranza di almeno due terzi dei membri.

Ai fini del computo della maggioranza qualificata di cui al comma precedente, è considerata valida anche la presenza remota del soggetto assente che utilizzi supporti telematici o telefonici che esprima il proprio voto in modo inequivocabile. E', altresì, valido il voto espresso dal membro del Comitato Direttivo assente, che abbia conferito valida delega ad altro componente del Comitato Direttivo, presente fisicamente.

Il numero di deleghe è fissato nel massimo di due per ogni membro.

Art. 11
(Ordinamento dell'Associazione)

L'Associazione è ordinata come Comitato ed è disciplinata dagli artt. 39 e seguenti del vigente Codice Civile.

Norme finali

Art. 12
(Privacy)

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di trattamento dei dati sensibili e successive modifiche ed integrazioni, tutti i dati personali degli Aderenti a SOVRITALIA saranno trattati ad esclusivo uso dell'Associazione e per il perseguimento degli scopi e delle finalità statutarie.

Art. 13
(Scioglimento)

In caso di scioglimento dell'Associazione **SOVRITALIA So.Vi.Co.**, deliberato dal Comitato Direttivo sentito il parere dell'Assemblea degli Aderenti, tutto il patrimonio residuo sarà devoluto in beneficenza a favore delle famiglie delle vittime del dovere delle cinque Forze di Polizia nei modi e nelle forme stabilite dal Comitato Direttivo.